

---

# Dizionario storico dell'Inquisizione

vol. III

diretto da  
Adriano Prosperi

con la collaborazione di  
Vincenzo Lavenia e John Tedeschi



EDIZIONI  
DELLA  
NORMALE

*Comitato scientifico*

Michele Battini, Università di Pisa  
Jean-Pierre Dedieu, LARHRA CNRS – Lyon  
Roberto López Vela, Universidad de Cantabria  
Grado G. Merlo, Università Statale di Milano  
José Pedro Paiva, Universidade de Coimbra  
Adriano Prosperi, Scuola Normale Superiore di Pisa  
John Tedeschi, University of Wisconsin – Madison WI

*Comitato editoriale*

Matteo Al Kalak, Scuola Normale Superiore di Pisa  
Vincenzo Lavenia, Università di Macerata  
Adelisa Malena, Università Ca' Foscari di Venezia  
Giuseppe Marocci, Scuola Normale Superiore di Pisa  
Francesco Mores, Scuola Normale Superiore di Pisa  
Stefania Pastore, Scuola Normale Superiore di Pisa

*Redazione*

Francesca Di Dio

*Traduzioni*

Paolo Broggio (spagnolo)  
Andrea Pardi (portoghese)  
Katia Pischedda (tedesco)  
Martina Urbaniak (francese, inglese)

*Indici*

Gian Mario Cao  
Marco Cavarzere  
Francesca Dell'Omodarme  
Letizia Pellegrini

*Apparato iconografico*

Chiara Franceschini

© 2010 Scuola Normale Superiore Pisa  
ISBN 978-88-7642-323-9 (opera completa)

La copia digitale dell'opera è a uso esclusivo degli autori.  
Vietata la riproduzione e la vendita.

inquisitori locali, i vescovi, gli Ordini religiosi e le autorità civili. Infine, è necessario analizzare i legami del reato con la struttura che si diede il cattolicesimo tridentino. Ciò è confermato dai casi in cui la sollecitazione (o un comportamento ritenuto tale) emergeva da intensi legami spirituali o da casi di santità affettata, si incrociavano con correnti mistiche come il quietismo, coesisteva con pratiche esorcistiche o fioriva all'interno dei conventi o di altre reti sociali e religiose. La documentazione processuale costituisce una fonte preziosa ma complessa per l'esplorazione di queste intersezioni tra religione e sessualità.

(W. DE BOER)

#### Vedi anche

Abuso di sacramenti e sacramentali; Albizzi, Francesco; Benedetto XIV, papa; Carlo Borromeo, santo; Casanate, Girolamo; Clero; Confessione sacramentale; Direzione spirituale; Donne e Inquisizione; Esorcismo; Finzione di santità; Gesuiti, Spagna; Gregorio XV, papa; Guerrero, Pedro; Lassismo; Menghini, Tomaso; Paolo IV, papa; Quietismo; Santarelli, Antonio; Scaglia, Desiderio; Sodomia; Sollecitazione in confessionale, Portogallo; Sollecitazione in confessionale, Spagna

#### Bibliografia

CANOSA 1994, CASALI 2004, DE BOER 2001, LEA 1896, LEA 1907, MADRICARDO 1988, MENGhini 1689, MONTER-TEDESCHI 1986, ORTEGA UHINK 1954, PROSPERI 1996, ROMEO 1998

**Sollecitazione in confessionale, Portogallo** - In modo inspiegabile, il delitto di sollecitazione in confessionale non ha suscitato che un interesse marginale da parte della storiografia sull'Inquisizione portoghese. Fanno eccezione la tesi di Lana Lage Lima sulla sollecitazione nel Brasile coloniale del Settecento e quella di chi scrive relativa ai tribunali del Regno tra Cinque e Seicento. Occorre inoltre ricordare le pagine del libro di Giuseppe Marcocci dedicate alle strategie di repressione del reato nella seconda metà del XVI secolo, partendo da due processi aperti dal tribunale di Évora nel 1567, quando l'Inquisizione non deteneva ancora la giurisdizione in materia. Da segnalare, poi, un articolo scritto da Isabel Drumond Braga in collaborazione con Paulo Drumond Braga nel quale si cerca di ricostruire le principali tappe di un processo instaurato dai giudici della fede di Coimbra nel Seicento, oltre infine a una serie di riferimenti puntuali in contributi di altri studiosi. Da ultimo, lo scrivente ha compiuto una sistematica ricerca sul delitto di sollecitazione nello spazio soggetto alla giurisdizione dei tribunali inquisitoriali di distretto del Regno, nel periodo compreso tra 1551 e 1700.

Nell'accezione inquisitoriale, il crimine di *sollicitatio ad turpia* comprendeva tutte le situazioni in cui un confessore, approfittando della sua autorità e del suo ministero, usava la dimensione segreta e riparata dell'amministrazione del rito della penitenza per soddisfare i suoi piaceri carnali, o dava segnali di tale intenzione. In base al diritto canonico, la sfera del delitto era definita dalla precisa relazione spazio-temporale del sacramento (subito prima, durante o dopo la confessione; in luoghi deputati all'ascolto dei peccati dei fedeli, o in altri concordati per l'occasione tra sacerdote e penitente; infine, durante incontri combinati con il pretesto di amministrare il sacramento). Di varia natura, ora timidi, ora audaci, talora brutali, in altri casi forse patologici, gli atti di sollecitazione da parte del clero implicavano la persuasione tramite la seduzione, o un'imposizione contro la volontà attraverso l'aggressione o minacce di vario tipo. Gli episodi registrati dalle fonti, sebbene riferiti quasi sempre a penitenti donne, videro coinvolti anche maschi, a seconda delle preferenze sessuali dei confessori. Alcuni attenti e discreti, altri crudeli, spietati e malvagi, i sollecitanti erano a volte capaci di penetrare la psicologia della vittima e agivano in base alla mentalità, la personalità e il temperamento di

chi avevano di fronte, riuscendo talora a suscitare un tale consenso da renderle complici. Altri sacerdoti procedevano con arguzia, servendosi di parole ambigue e gesti semplici, carezze, argomenti che tendevano a confondere le idee del soggetto sollecitato per poter poi intervenire con maggior decisione. Le forme di sollecitazione erano innumerevoli e andavano da un semplice gesto allo scambio di parole amorose fino ad atti libidinosi. Pur avendo un'origine comune (l'esercizio improprio del sacramento della penitenza da parte del confessore per soddisfare impeti sessuali), la sollecitazione assunse caratteristiche diversificate a seconda del tempo e dello spazio, nonché dei mezzi di cui ci si serviva. La tipologia più diffusa sarebbe stata la provocazione verbale con cui un sacerdote manifestava le sue intenzioni, i suoi sentimenti, il suo desiderio, proponendo un modo di soddisfarli. Ma vi furono anche azioni dirette e immediate, da sole o accompagnate da parole: lievi contatti fisici o, nei casi più estremi, esibizione delle parti intime, gesti languidi, unioni carnali. Vi fu chi ricorse ad argomenti o dottrine, più o meno estemporanee, contrarie ai precetti del cattolicesimo, a minacce di vario tipo, all'abuso della debolezza fisica e spirituale di una penitente malata, all'uso spiccio della forza, all'invio di lettere d'amore dal contenuto voluttuoso e lascivo. Si poteva approfittare del sacramento per fissare un incontro e consumare il delitto in un secondo momento, simulare la confessione, o ancora offrire beni materiali in cambio di prestazioni, servirsi di intermediari, tentare di persuadere penitenti che si sapevano già concubine o comunque amanti di altri uomini. Si prometteva l'assoluzione, nonché altri 'rimedi' contro eventuali gravidanze indesiderate, a cominciare dall'aborto, come si ricava dall'argomento usato dal frate francescano Damião da Resurreição, residente nel convento dell'Ordine a Gouveia, accusato dall'Inquisizione il 15 dicembre 1685 per aver indotto Catarina de Jesus al commercio carnale, assicurandole «che se fosse rimasta incinta, le avrebbe dato un rimedio per non partorire» (ANTT, IC, *Cadernos dos Solicitantes*, liv. 630, c. 211). Quanto ai luoghi, infine, il delitto si poteva consumare sulle scale dell'altare di una cappella o di una chiesa, in sacrestia, nel confessionale, in casa della penitente, nell'abitazione del parroco, in altri ambienti abitualmente adibiti alla confessione, o in locali scelti in anticipo allo scopo di simulare l'esercizio del sacramento.

Oltre a sovvertire la confessione, un sacramento che garantiva il costante riequilibrio tra l'anima degli uomini e la morale di Dio, nonché un meccanismo decisivo per istruire, catechizzare e riconvertire un peccatore, secondo la dottrina cattolica e l'opinione di autorevoli dottori portoghesi, o attivi in Portogallo, da Martín de Azpilcueta a Rodrigo da Cunha, a frate João de Azevedo, la sollecitazione rientrava nel peccato mortale della lussuria. Il Concilio Laterano IV aveva reso obbligatoria la confessione annuale per tutti i fedeli. Agli albori dell'età moderna, però, essa subì il duro colpo della Riforma. Il protestantesimo non solo poneva in dubbio il carattere sacramentale e la sua istituzione divina, ma negava anche il bisogno di mediazione tra il fedele e Dio, oltre a denunciare l'immoralità del clero che si serviva del sacramento per soddisfare i propri desideri lascivi. La Chiesa avvertì la necessità di adottare una strategia volta a riaffermare il valore dei sacramenti e, nella fattispecie, della confessione. Al Concilio di Trento fu promosso un programma teso a rilanciarne la credibilità e ad accrescerne il peso, incentrato sulla pastorale cattolica. Proprio nel contesto della Controriforma, il sacramento della penitenza assunse una posizione mai avuta nella storia della Chiesa, fino a suscitare campagne di promozione della confessione frequente: in Portogallo spicca, fra gli altri, il catechismo del domenicano Bartolomeu dos Mártires, arcivescovo di Braga. L'obiettivo era, da un lato, di avvicinare i fedeli alla confessione e, dall'altro, di istruire adeguatamente i confessori affinché svolgessero bene il loro dovere. Il proliferare di manuali sulla confessione, di trattati di casistica, di catechismi e di lettere spirituali, si prefiggeva quel fine, sebbene poi lo svolgimento dell'attività di confessore dipendesse soprattutto dalle capacità personali del sacerdote, che possedeva ampio



marginale di arbitrio. Un altro segnale dell'importanza assunta dalla confessione dopo il Concilio di Trento, secondo Adriano Prosperi, emerge dalla gravità attribuita, da allora in poi, al mancato rispetto del precetto della confessione, che comportava la scomunica e la relativa accusa di eresia se protratto oltre un anno. Un terzo indizio, infine, si coglie nell'importanza che fu assegnata a quei casi in cui i chierici incaricati di amministrare il sacramento si servivano di quel momento privilegiato per soddisfare, lontano da occhi sconosciuti, i loro desideri immorali. Da sempre considerate degne del più duro ripudio da parte della Chiesa e punite dalla giustizia episcopale, tali azioni assunsero una connotazione ereticale, per il sottinteso che chi si macchiava di tale delitto «pensava male del sacramento della penitenza», secondo il linguaggio dell'Inquisizione, che poco a poco fu investita della competenza per intervenire in materia. Allo scopo di tutelare il sacramento e la stessa castità del clero, entrambi oggetto dell'ironia dei protestanti, la Chiesa iniziò a perseguire i sacerdoti lascivi che da censori si trasformavano in peccatori gettando discredito sul sacramento, al punto che una fedele alentejana nella seconda metà del Seicento avrebbe dichiarato che «cercando Dio nella confessione, vi aveva trovato il diavolo» (ANTT, *IE, Cadernos dos Solicitantes*, liv. 566, c. 1048). Evidente o meno che fosse la presenza di una qualche dimensione religiosa, era soprattutto la presunzione di una 'cattiva istruzione' nella sfera della sessualità e della condotta morale a legittimare l'intervento del Sant'Uffizio, piuttosto che la trasgressione morale e sessuale in sé.

La giurisprudenza su tale delitto si definì nel corso del tempo. Il primo tribunale abilitato a procedere contro i confessori sollecitanti fu quello di Granada, con la bolla emanata da papa Paolo IV il 18 febbraio 1559, in risposta a una petizione dell'arcivescovo Pedro Guerrero. Il 6 aprile 1561 Pio IV estese tale prerogativa a tutti i tribunali spagnoli, mentre solo più tardi fu accordata anche all'Inquisizione portoghese. Intorno al 1585 da Lisbona fu inviato un memoriale a Roma per richiedere al pontefice di concedere la giurisdizione sulla sollecitazione, rimarcando il fatto che il Sant'Uffizio spagnolo ne era già in possesso. Si dovette comunque attendere il 22 gennaio 1599, quando fu promulgato da Clemente VIII il breve *Muneris nostri*. Competenza esclusiva sul reato, tuttavia, fu accordata solo il 16 settembre 1608 con il breve *Cum sicut* di Paolo V. Ma una volta raggiunta tale prerogativa, l'Inquisizione portoghese si trovò di fronte a un nuovo problema: l'assenza di una definizione ufficiale rigorosa della molteplicità di delitti compresi sotto il nome di sollecitazione. Erano oggetto di preoccupazione, per esempio, contatti e scambi di natura sessuale tra confessori e penitenti al di fuori dell'amministrazione del sacramento, ma in luoghi ad essa destinati, esclusi dal novero dei casi previsti nei diplomi pontifici promulgati fino ad allora, come chiari un decreto della Congregazione del Sant'Uffizio del 10 giugno 1614. Due nuovi interventi romani, nel 1612 e nel 1619, estesero invece gli ambiti del reato che rientravano sotto l'autorità inquisitoriale: riguardavano i confessori che sollecitavano uomini nel primo caso, e bambini nel secondo. Nonostante le lettere apostoliche pubblicate, era ancora necessario fissare i limiti cronologici dell'azione da punire, stabilire i tempi a *quo* e *ad quem*, cosa che fu fatta nella bolla emanata il 30 agosto 1622 da Gregorio XV. Per il suo carattere generale, quella nuova costituzione rendeva difficile trovare scappatoie, dal momento che includeva tra i comportamenti da castigare anche le azioni immorali o provocatorie di un sacerdote, quando usava il confessionale al di fuori dell'amministrazione del sacramento, o quando peccava fingendo di confessare, quale che fosse il luogo scelto a tal fine. Nel 1634, sulla scorta dei nuovi documenti papali emessi, l'Inquisizione di Lisbona pubblicò uno specifico monitorio sul delitto di sollecitazione imponendo che a partire da quel momento fosse sempre denunciato, sotto pena di scomunica. Infine, la bolla di Benedetto XIV del 1741 ratificò i pronunciamenti anteriori introducendo solo piccole modifiche.

Le determinazioni dei papi conobbero dunque un'evoluzione,

diventando poco a poco più concrete quanto alle configurazioni del delitto con una tendenza ad ampliare la sfera di intervento del Sant'Uffizio. Fu un reato definito in modo progressivo sul piano giuridico. Si trattò del risultato delle esigenze di tribunali che, misurandosi con problemi posti dalle nuove cause che si celebravano, prendevano atto che le norme papali non erano abbastanza chiare. Bisogna però tener conto anche dei problemi di giurisdizione con la giustizia ecclesiastica, che spingevano gli inquisitori a chiedere ai nuovi pontefici di ratificare le disposizioni dei loro predecessori, approfittandone, a volte, per introdurre alcune modifiche. Quella giurisprudenza non giunse però a un catalogo dettagliato delle prevedibili forme di provocazione nel timore di lasciarne fuori qualcuna, limitandosi a etichette generiche come *tactus, tractatus, sermones*. Sarebbe spettato poi alla prassi processuale dell'Inquisizione stabilire l'esatta natura di un atto teso a indurre nel peccato della carne, valutando se rientrava o meno nel delitto di sollecitazione, in base alle circostanze o al contesto in cui si era verificato.

L'Inquisizione portoghese, come accadde pure in alcuni tribunali distrettuali spagnoli, tentò di procedere contro sollecitanti prima ancora di avere giurisdizione in materia, emettendo anche sentenze: fu il caso di André Fialho e João Gonçalves, che abitarono insieme a Lisbona il 27 novembre 1570 (MARCOCCHI 2004: 314-327). Era un segno evidente del tentativo di difendere l'onore del sacramento della penitenza, ma anche il riflesso dell'intenzione del Sant'Uffizio portoghese di disporre degli stessi poteri dell'Inquisizione spagnola. Nel Cinquecento, la giurisdizione sulla sollecitazione era comunque esercitata in forma cumulativa e non privativa, vale a dire che, come in tutti i processi inquisitoriali, era prevista la partecipazione del vescovo, o di un sostituto da questi indicato. Ma il potere dell'ordinario era di fatto limitato, poiché non aveva diritto di intervento in fase di istruzione di un processo, né in sede di votazione qualora il giudizio sulla causa, per discrepanza di voti, fosse stato rimesso al Consiglio Generale. Le cause di Fialho e Gonçalves, aperte nel 1567, sono i processi per sollecitazione più antichi tra quanti sono inventariati e consultabili all'archivio della Torre do Tombo. Non trova invece conferma nella documentazione l'esistenza di procedimenti riferiti a epoche anteriori, come il caso del 1545, indicato da António Borges Coelho, o le denunce del 1547 e del 1551 (indicate però come processi nel catalogo informatico della Torre do Tombo).

Per quanto riguarda il Regno, le isole atlantiche e il Brasile, l'Inquisizione portoghese processò in tutto 229 sollecitanti: 78 tra Cinque e Seicento, 151 solo nel Settecento. Dei tre tribunali distrettuali, i procedimenti giudiziari furono avviati in prevalenza dal Sant'Uffizio di Coimbra: 51 nel XVI-XVII secolo, 80 nel XVIII secolo. Segue l'Inquisizione di Lisbona con 21 cause nel XVI-XVII secolo, 54 nel XVIII secolo. Infine, il tribunale di Évora celebrò solo 6 processi nel XVI-XVII secolo e 17 nel XVIII secolo. La documentazione del Sant'Uffizio portoghese non è ancora stata oggetto di uno studio sistematico. In ogni caso, se si considerano le cifre fornite da Francisco Bethencourt per l'intero periodo di attività del tribunale della fede, il delitto di sollecitazione rappresenterebbe appena lo 0,7% dei processi (così ripartito: Coimbra, 1,3%; Lisbona, 0,8%; Évora, meno dello 0,2%). Per lo studio sulla sollecitazione in Portogallo si dispone di un'altra preziosa fonte di origine inquisitoriale: i *Cadernos dos Solicitantes*, che registrano tutte le denunce ricevute dai tre tribunali del Regno con una cronologia che varia da tribunale a tribunale (per Évora dal 1632, per Lisbona dal 1640, per Coimbra dal 1611). Fino al 1700 furono sporte 855 denunce per la cifra complessiva di 920 chierici accusati (questo perché vi furono denunce relative a più di un sacerdote). Dei tre tribunali raccolse il maggior numero di denunce quello di Lisbona (405 accusati, pari al 44% del totale), seguito da Coimbra (314 denunciati, ossia il 34,1%) e infine Évora (201 denunce, equivalenti al 21,8%). Se ne ricaverebbe che meno di un denunciato su dieci subiva effettivamente un processo (dati forniti in GOUVEIA 2006). Ciò dipese in primo luogo dal rigore dei criteri



di valutazione della veridicità delle deposizioni dell'accusa, poiché erano necessarie almeno due testimonianze per poter avviare un processo. Inoltre, alcuni chierici, nel timore di essere incolpati, si presentavano per accusarsi, spesso sfruttando appositi editti di grazia concessi dal tribunale: su 855 denunce che non si risolsero in processi, il 3,6% riguardarono spontanee comparizioni da parte di sollecitanti (*ibid.*). Era abituale, del resto, ordinare indagini con l'obiettivo di appurare la credibilità delle parrocchiane che dicevano di essere state sollecitate. Bastava infatti che un solo testimone mettesse in dubbio la veridicità di una testimonianza sulla base dei costumi dell'accusatrice perché il tribunale revocasse la denuncia. Tuttavia, si può facilmente supporre che nonostante l'alto numero di delazioni, non tutti i chierici sollecitanti siano stati querelati al Sant'Uffizio. Sebbene fossero obbligate a farlo, molte donne non avevano il coraggio di denunciare il proprio confessore, sia per timore di perdere l'onore, sia per evitare reazioni violente da parte della loro famiglia, del marito o del prete sollecitante. Non a caso, alcune fedeli importunate attesero anche più di quindici anni prima di denunciare di aver subito molestie dai confessori, quando magari il colpevole si prendeva ormai cura di altre anime a molti chilometri di distanza. Per la verità, non era frequente che le accuse pervenissero all'Inquisizione per volontà della sollecitata, un fatto che attenua di per sé il sospetto di imbrogli premeditati contro i confessori, avvalorando al tempo stesso l'autenticità dei fatti che esse riferivano. In genere, infatti, era per mezzo di altri parroci e missionari ai quali le vittime, confidando nel segreto della confessione, raccontavano l'accaduto, che le denunce giungevano all'Inquisizione. Spinti da quanto previsto già dal primo Regolamento generale del Sant'Uffizio lusitano (1552), nonché dal provvedimento di papa Paolo IV secondo cui i confessori a conoscenza di un delitto di pertinenza inquisitoriale dovevano rinviare il responsabile al tribunale della fede (1559), parroci e missionari sospendevano la confessione e ordinavano alle penitenti di deporre di fronte all'inquisitore, pena la scomunica (PROSPERI 1996; MARCOCCI 2004; GOUVEIA 2006). Se avessero mancato di farlo per qualche legittimo impedimento (malattia, grande distanza dal tribunale, un analfabetismo che non consentiva di redigere una lettera di denuncia, timori che un viaggio fino alla sede dell'Inquisizione o alla casa del più vicino commissario provocasse una rappresaglia da parte dei parenti che fossero venuti a conoscenza del delitto, o da parte dello stesso sollecitante che avesse appreso della denuncia contro di sé), erano i confessori stessi a muovere l'accusa in forma scritta o di persona, sempre dichiarando di agire dietro licenza della sollecitata. Per esempio, il 17 febbraio 1736 un sacerdote presentò una denuncia, per conto di Brásia Coelho, contro un cappellano di Lisbona, di nome Francisco: «le ordinai di denunciare il sollecitante; mi chiese come doveva fare dato che non poteva recarsi all'Inquisizione e le suggerii che facesse chiamare uno dei signori inquisitori; mi domandò che le redigessi una scrittura, lo feci e non avendo nessuno attraverso cui recapitarla il portatore fui io. Un reverendissimo inquisitore mi dette l'incarico di indagare su quello che volevo e mi disse che, se il caso lo meritava, le domandassi il permesso per sporgere la denuncia in suo nome [...] e avuta il detto permesso [...] ho dato seguito» (ANTT, *IL, Cadernos dos Solicitantes*, liv. 772, c. 169r-v). Dalla frequenza con cui ricorrono tali fonti risultano due aspetti evidenti: la stretta collaborazione tra confessori e inquisitori e la funzione del sacramento della penitenza quale efficace meccanismo di controllo della società al servizio del tribunale inquisitoriale. Alcuni ordinari, inoltre, informati di casi di sollecitazione durante le visite pastorali, rimettevano gli atti di visita all'inquisitore del rispettivo tribunale affinché fosse il Sant'Uffizio a procedere.

Non esistono studi sul Settecento, ma secondo dati elaborati dallo scrivente, tra 1701 e 1750 furono accusati 1.641 sacerdoti, pari al 66,7% del totale dei sollecitanti che erano stati denunciati fino a quella data (2.462, cifra a cui sarà necessario aggiungere il numero di chierici le cui colpe furono registrate in ANTT, *IL,*

*Cadernos dos Solicitantes*, livs. 763 e 767, attualmente ritirati dalla consultazione). Si trattò di un aumento assai significativo, se solo nei primi cinquant'anni del Settecento furono accusati 721 religiosi in più rispetto all'insieme dei due secoli precedenti. La tendenza settecentesca si coglie anche nell'aumento dei processi, ma soprattutto nel maggior numero dei *Cadernos dos Solicitantes* (nel XVIII secolo furono circa il doppio rispetto al periodo precedente).

Per quanto riguarda invece le denunce seicentesche, tra i 920 sacerdoti implicati si osserva un'eterogenea distribuzione geografica. L'arcidiocesi di Lisbona registrò 219 denunce contro chierici sollecitanti (23,8%), quella di Évora 127 (13,8%), la diocesi di Porto 88 (9,6%), di Guarda 75 (8,7%), di Coimbra 69 (7,5%), di Angra 51 (5,5%), l'arcidiocesi di Braga 43 (4,7%), la diocesi di Viseu 36 (3,9%), dell'Algarve 35 (3,8%) e di Leiria 34 (3,7%). Nelle altre diocesi del Regno, nelle isole atlantiche e in Brasile si ebbero in tutto meno di 30 casi. 543 dei 930 sacerdoti accusati di sollecitazione (59%) appartenevano al clero regolare, i restanti 377 (41%) a quello secolare. Nei tribunali di Lisbona e di Évora vi fu una maggioranza di regolari tra i denunciati (65,9% e 69,2% rispettivamente), mentre a Coimbra furono accusati con più frequenza i secolari (56,4%). Tra i regolari, 254 erano francescani (46,9%), 45 carmelitani (8,3%), 41 gesuiti (7,6%), 37 agostiniani (6,8%), 31 domenicani (5,7%), 20 benedettini (3,7%) e 14 antoniani (2,6%). 11 furono sia i bernardini, sia i trinitari (2%). Si contano poi 8 religiosi con l'abito dell'Ordine militare di S. Tiago (1,5%), 7 paolini (1,3%) e 6 frati di S. Giovanni (1,1%). Infine, con una presenza inferiore all'1% si trovano membri dell'Ordine di Cristo e di S. Giovanni di Dio; con meno dello 0,5%, infine, appartenenti all'Ordine di Avis, di S. Girolamo e di S. Caetano. Non tutte le denunce, però, informano circa l'Ordine di provenienza dei regolari: per 46 casi (pari all'8,5%) non si possiedono notizie.

Passando all'analisi dello status degli imputati, in tutta la storia del tribunale inquisitoriale furono processati più chierici secolari che regolari, un quadro invertito rispetto alla tendenza appena presentata per i denunciati. Sebbene non sia possibile confrontare il numero dei secolari con quello dei regolari poiché manca un'adeguata quantificazione dei dati, si può comunque concludere che a occupare l'Inquisizione furono perlopiù i secolari, non solo perché la perpetrazione del delitto avrebbe potuto causare maggiore infamia pubblica, ma anche perché aumentava la probabilità di una sua recidiva, dal momento che confessavano di frequente le loro parrocchiane, oltre ad avere a carico una comunità alla quale dovevano amministrare non uno, ma tutti i sacramenti. In definitiva, furono processati 139 secolari (60,4%) e 85 regolari (37%). In rapporto a 5 casi, pari al 2,6% del totale, non è possibile indicare lo status dell'imputato. Tra i regolari, il 58,8% erano francescani, il 7,1% carmelitani, il 5,9% antoniani, il 4,7% agostiniani e il 3,5% gesuiti. Seguono con una quota intorno al 2,4% benedettini, domenicani, frati dell'Ordine di Avis e trinitari; con l'1,2% religiosi dell'Ordine di Malta, di S. Filippo Neri e di S. Tiago. Nel 7% circa dei casi non si conosce l'Ordine di appartenenza. Come si spiega dunque la preponderanza di francescani tra i processati? L'assenza di studi non permette di stabilire una relazione precisa tra la cifra complessiva di frati presenti nel Regno e il numero di quanti furono giudicati dal Sant'Uffizio come sollecitanti. Tuttavia, non va dimenticata la grande popolarità di cui i francescani godevano a livello popolare. La possibilità che accedessero al sacerdozio per ragioni di convenienza e non per vocazione trovava un riscontro anche nella formazione meno dura e rigorosa di quella imposta a gesuiti e domenicani (PAIVA 2000). La vita conventuale non offriva molte occasioni di contatto con le donne, ma i regolari – e tra essi molti francescani – si spostavano liberamente da un luogo a un altro come predicatori itineranti. Tanto più che l'indigenza conaturata all'Ordine mendicante facilitava la frequentazione di donne da cui ricevere elemosine. Si può ipotizzare, inoltre, che la rivalità tra i suoi membri e i frati dell'Ordine di S. Domenico, il più



integrato nell'organizzazione del Sant'Uffizio (PAIVA 2006a), possa aver stimolato, in alcuni casi, una maggiore severità verso i religiosi francescani. Tali fattori non permettono di trarre conclusioni definitive, ma permettono almeno di comprendere le differenze sociali esistenti tra gli esponenti dei diversi Ordini, introducendo spunti di riflessione circa la predominanza di francescani tra gli accusati e i processati per il delitto di sollecitazione.

Per 199 dei 229 processati si possiedono anche dati circa l'età (in particolare, per 68 nel Cinque-Seicento e per 131 nel Settecento). In generale, l'età media nel corso dei tre secoli era di 47 anni. Il sacerdote sollecitante più giovane aveva 27 anni, il più anziano 78 (dati relativi all'età dichiarata ai giudici al momento della prima sessione processuale, ma si consideri che spesso i fatti incriminati risalivano ad anni addietro). Gli imputati con meno di 30 anni furono molto rari e ciò si spiega, almeno in parte, con il decreto tridentino che aveva fissato l'età minima per l'ordinazione a 25 anni. Si può anche congetturare, però che i chierici più giovani, al contrario dei più anziani, potessero soddisfare i propri desideri sessuali con più facilità, senza dover profanare il sacramento della penitenza.

Chi subiva la sollecitazione? Solo una piccola parte era di sesso maschile. A rischio di essere molestate dal confessore erano invece tutte le parrocchiane (donne nubili, sposate, vedove e persino religiose). Le vittime potevano avere qualsiasi età, ma le giovani ovviamente attraevano di più i sollecitanti. La loro età, infatti, oscilla tra i 18 e i 30 anni, ma si registrano anche denunce per violenza su adolescenti di 12-13 anni, né mancano casi di donne di 50 anni e oltre. I sollecitanti non usavano criteri di natura sociale nella scelta delle loro vittime, o complici, ma l'estrazione di queste ultime era in genere bassa. In verità, il fenomeno della sollecitazione era assai più diffuso nel mondo rurale dove il numero di donne di condizione sociale elevata era esiguo. Bersaglio principale erano le donne prive di protezione (vedove, madri nubili o ragazze orfane). È dunque naturale che i preliminari della sollecitazione passassero attraverso domande indiscrete sulla vita e sulle abitudini della penitente, sulle persone con cui abitava, su indirizzo e luogo di residenza, numero di figli e, nel caso di donne sposate, sulla loro vita coniugale. Malgrado il ruolo passivo di vittime scandalizzate e offese di fronte ai comportamenti reprobati del sollecitante, alcuni indizi mostrano talora le vittime tutt'altro che refrattarie alle proposte immorali che subivano: nell'atto di accettare le avances (cedendo a rapporti carnali con il confessore durante l'atto del sacramento senza essere costrette con la forza, né dare mostra di grande scrupolo, presentandosi agli appuntamenti, lasciando entrare di notte i sollecitanti dopo averli informati nel corso della confessione che li avrebbero attesi in un certo luogo con intenzioni lascive, ecc.), nel non abbandonare il confessionale e nel fatto di tornare poi comunque a confessarsi dal medesimo sacerdote più volte alla settimana non è escluso che si debba cogliere anche un'acccondiscenza e una certa complicità verso il confessore sollecitante. In alcune vicende, infine, appare palese una reciproca corrispondenza di desideri, sentimenti e affetti tra le due parti.

E ora uno sguardo alle sanzioni applicate dal Sant'Uffizio. Il primo Regolamento (1552), così come le successive integrazioni ad esso non contengono riferimenti alla sollecitazione in confessionale. Tra i regolamenti, il delitto compare per la prima volta in quello del 1613, ordinato da Pedro de Castilho, in cui si ricordava già il breve del 1612 contro i confessori che adescavano uomini. Tuttavia, non fissò norme sulle strategie di intervento, le procedure e le sanzioni da applicare. Erano aspetti che rimanevano ad arbitrio degli inquisitori. All'epoca, infatti, la materia suscitava ancora dubbi, intensi dibattiti e conflitti giurisdizionali, che si attenuarono solo in un secondo tempo, a partire dalla pubblicazione di documenti papali negli anni Venti. Fu quindi il Regolamento del 1640, ordinato da Francisco de Castro, il primo a disciplinare la repressione della sollecitazione. Stabiliva che, una volta accertata la colpevolezza del sacerdote, questi ricevesse la condanna

all'abiura *de levi* (salvo rare eccezioni in cui vi fosse ragione di imporne una maggiore), fosse privato per sempre della facoltà di confessare, sospeso dagli ordini per un periodo da otto a dieci anni e infine esiliato, per un periodo di durata analoga, fuori dalla sua diocesi e, a vita, dal luogo del delitto, dove non poteva più tornare a causa dello scandalo provocato dalle sue colpe. Stesso tipo di abiura era prevista per i regolari con la sospensione perpetua della facoltà di confessare e della voce attiva e passiva. Cessava inoltre l'esercizio nel proprio Ordine per un periodo da tre a cinque anni, veniva esiliato in uno dei monasteri più isolati della sua famiglia religiosa per un tempo compreso tra otto e dieci anni, di cui uno o due di reclusione nelle carceri dello stesso. Gli era proibito a vita di rientrare nella località dove aveva commesso il reato. Infine, gli erano imposti digiuni a pane e acqua, oltre a tutta una serie di pene e penitenze spirituali differenziate a seconda della gravità della colpa. Per i sollecitanti licenziosi (*devassos*), se secolari il Regolamento disponeva il bando in un territorio d'oltremare e la stessa pena per chiunque avesse commesso, o consumato, o la persona sollecitata atti di fornicazione, giochi erotici o il peccato nefando. Nel caso di regolari, l'aggravio della pena spettava al giudizio degli inquisitori. Il Sant'Uffizio seguiva la duplice necessità di infliggere una punizione ai colpevoli e salvaguardare l'istituzione che rappresentava e difendeva. Rendere pubblico un caso di sollecitazione avrebbe minato la credibilità della Chiesa, dei suoi ministri e dei sacramenti. Perciò, il Regolamento prevedeva che i sollecitanti uscissero in *autos da fé* privati. I secolari erano chiamati ad abiurare al cospetto di inquisitori, deputati, promotori, notai, ufficiali e alcuni familiari dell'Inquisizione e di alcuni ecclesiastici secolari e regolari; le sentenze contro regolari, invece, dopo essere state proferite nella sala dell'Inquisizione, venivano lette, sempre da un notaio, nel capitolo dei loro conventi in presenza di prelati e di altri regolari.

Le pene potevano essere poi attenuate, per esempio nel caso di sollecitanti la cui colpevolezza non fosse pienamente provata e che non avessero commesso atti licenziosi (*devassos*), o che si fossero presentati di loro sponte nel tempo di grazia o al di fuori di esso, purché, in entrambi i casi, non avessero contro denunce presentate da due o più testimoni. I castighi erano invece aggravati se i sollecitanti fossero risultati recidivi, o avessero persuaso, o peggio ancora costretto, i penitenti a non accusarli: il sacerdote subiva in tal caso una punizione che andava dalla sospensione definitiva da qualsiasi dignità o beneficio fino alla condanna alle galere da otto a dieci anni. Nei 78 processi celebrati contro sollecitanti tra 1551 e 1700, le pene comminate più spesso furono le penitenze spirituali, la sospensione perpetua dalla facoltà di confessare, un periodo di esilio e la sospensione temporanea dall'esercizio degli ordini sacri (GOUVEIA 2006).

Si osservi che ai sollecitanti, in quanto ecclesiastici, era riservato un trattamento di privilegio nei tribunali inquisitoriali: di norma, non venivano reclusi nelle carceri segrete (cosa che permetteva di smentire le testimonianze dell'accusa con più facilità), non subivano la confisca dei beni, non erano sottoposti a tortura, non apparivano in *auto da fé* pubblici e si vedevano spesso commutare, almeno in parte, le pene grazie a ripetute querele. Le sanzioni applicate ai sollecitanti erano tuttavia molto dure. Come riconosce Gérard Dufour, gli effetti della privazione del potere di confessare uomini e donne andavano oltre al problema del disonore sociale e avevano implicazioni in campo economico. Di conseguenza, molti parroci condannati erano soliti inoltrare al tribunale richiesta di commutazione della pena, ricorrendo alla strategia di insistere sulla miseria in cui erano precipitati essi e le loro famiglie. Ne dà prova l'istanza del gesuita Manuel Antunes, originario di Viseu, presentata il 14 febbraio 1688: «la mancanza del necessario – Dio me ne sia testimone – è la ragione per cui finora non sono venuto, né vengo al presente, come desideravo, a gettarmi ai piedi delle signorie vostre per dare loro conto della mia grande misera e dell'increscioso stato in cui mi vedo e mi piango senza alcun rimedio



[...]; non possiedo nulla, né ho chi mi dia, i beni di mia madre non sono che una fetta di pane e se la toglierà, non avrò più cibo [...], motivo per cui domando alle signorie vostre che, per amore di Dio, abbiano compassione di me e non mi costringano a chiedere l'elemosina in giro per il mondo». Gli inquisitori di Coimbra rimisero l'esame del caso all'inquisitore generale e questi accordò la fine della sospensione dagli ordini sacri, una delle pene inflitte al gesuita, con la seguente giustificazione: «poiché non ha patrimonio, né eredità alcuna da consumare [...], la Compagnia lo ha espulso e non gli passa alimenti, né salario, e al tempo stesso non ha genitori che lo possano sostenere» (ANTT, IC, proc. 6.032). Gli interventi circa le pene applicate ai sollecitanti dipendeva dall'arbitrio dell'inquisitore generale. A regola, chi faceva richiesta di un'attenuazione vedeva soddisfatte le sue pretese, almeno in parte.

Quei castighi vanno comunque inseriti in un contesto in cui gli imputati erano stati condannati, poiché sospettati di eresia e per questo obbligati ad abiurare. In realtà, però, i sollecitanti non possedevano una concezione erronea del sacramento, un fatto riconosciuto nell'ultimo Regolamento del 1774, che introdusse poche modifiche rispetto a quello del 1640. I sollecitanti vi apparivano solo come parroci poco ligi, non come oppositori, perciò pare lecito affermare che la sollecitazione fu un esempio della limitata accettazione del celibato sacerdotale e il riflesso di una scarsa preparazione e dell'assenza di vocazione di sacerdoti a cui era affidata un'importante e difficile missione. Poiché vulnerabili alla lussuria, essi erano soggetti alla giurisdizione del tribunale della fede, l'organo preposto alla difesa della morale sessuale definita a Trento, per il quale aveva più valore che un'anima giungesse in cielo attraverso il castigo che non all'inferno di sua volontà.

(J.R. TEIXEIRA GOUVEIA)

#### Vedi anche

Aborto; *Auto da Fé*, Portogallo; Castilho, Pedro de; Castro, Francisco de; Clero; Coimbra; Concilio di Trento; Concilio Laterano IV; Confessione sacramentale; Évora; Inquisizione portoghese; Lisbona; Mártires, Bartolomeu dos; Protestantismo, Portogallo; Regolamenti, Portogallo; Sodomia, Portogallo; Sollecitazione in confessionale, Spagna; Vescovi, Portogallo

#### Bibliografia

ALEJANDRE 1994, ALMEIDA 1994, BECHTEL 1994, BETHENCOURT 1994, BRAGA-BRAGA 1995, CANOSA 1993, CIVALE 2007, COELHO 1987, CUNHA 1620, DE BOER 2001, DELUMEAU 1990, DUFOUR 1996, GALVÁN RODRÍGUEZ 1996, GARCÍA-MOLINA RIQUELME 1999, GOUVEIA 2006, GOUVEIA 2007, GOUVEIA 2008, HALICZER 1996, LIMA 1990, LIMA 1992, MARCOCCI 2004, MILLAR CARVACHO 1996, PAIVA 2000, PAIVA 2006(a), PIERONI 2000, PROHENS PERELLÓ 2002, PROSPERI 1996, ROMEO 1998, SARRIÓN MORA 1994, VAINFAS 1997

**Sollecitazione in confessionale, Spagna** - La competenza del Sant'Uffizio nei riguardi del delitto di *solicitatio ad turpia* o sollecitazione in confessione nacque alla metà del XVI secolo nel contesto della riforma voluta dalla Chiesa cattolica attraverso il Concilio di Trento (1545-1563). Il ruolo centrale che nella pratica tridentina era affidato ai sacramenti, in modo particolare alla confessione, e la necessità di moralizzare i costumi del clero per riaffermare il suo prestigio rendevano imprescindibile l'adozione di misure repressive per controbattere alle critiche protestanti. Il delitto di sollecitazione diventava pertanto un grave pericolo, visto che il sollecitante utilizzava l'atto della confessione per chiedere favori sessuali alla penitente screditando - anche se di questo non era cosciente - il sacramento stesso e violando la dignità del sacerdozio per mezzo del suo comportamento sacrilego.

L'arcivescovo di Granada Pedro Guerrero, molto preoccupato

dalla riforma del clero, fu il primo ad affermare la necessità che la repressione della sollecitazione uscisse dalla competenza episcopale e che fosse affidata all'Inquisizione in virtù della maggiore efficacia e della segretezza della sua azione. In risposta a questa richiesta Paolo IV, il 18 febbraio 1559, indirizzò all'arcidiocesi di Granada la bolla *Cum sciam nuper* che concedeva al tribunale di quella città la capacità di agire contro i sacerdoti sollecitanti. Il 16 aprile del 1561 Pio IV concesse all'inquisitore generale Fernando de Valdés una nuova bolla, che si intitolava come la precedente, nella quale veniva estesa a tutta la Spagna la competenza del Sant'Uffizio per perseguire il reato. In queste bolle si definiva e si condannava il delitto di sollecitazione. Il sollecitante era sospetto di eresia dal momento che concepiva il sacramento in modo erroneo e per questo motivo andava perseguito dall'Inquisizione. Dopo questa bolla il tribunale spagnolo incluse il delitto nei suoi editti di fede, fatta eccezione per il breve periodo tra il 1571 e il 1576, al fine di facilitare la sua identificazione da parte dei fedeli e la sua denuncia. L'inizio dell'azione inquisitoriale fece tuttavia sorgere diversi motivi d'attrito con altre magistrature. Così nel 1593 Clemente VIII ratificò la competenza esclusiva dell'Inquisizione sul delitto. Più avanti Gregorio XV, con la bolla *Universi Dominici gregis* del 30 agosto 1622, ampliò il contenuto delle bolle precedenti considerando come delitto anche la sollecitazione che si producesse tanto al momento della confessione quanto prima o dopo, e nel caso in cui la confessione fosse solo simulata. Si consigliavano anche le pene che potevano essere imposte ai sollecitanti. Infine la bolla *Sacramentum Poenitentiae* di Benedetto XIV, emanata il 1 luglio 1741, completò la legislazione apostolica sulla sollecitazione.

Definito il delitto il Sant'Uffizio spagnolo cominciò l'attività repressiva a partire dagli anni Sessanta del XVI secolo. Dovette però affrontare numerosi conflitti giurisdizionali in difesa della sua competenza esclusiva circa la sollecitazione nei confronti di vescovi e di Ordini religiosi che facevano in modo che fossero i rispettivi superiori a occuparsi del delitto. Nel 1623 Filippo IV ottenne che il papato ratificasse tale esclusività e nel 1629 la *Suprema* inviò una lettera circolare a tutti i tribunali per rammentare questo punto e ordinare loro che fosse menzionato negli editti di fede. Insieme a tale versante repressivo il tribunale spagnolo mostrò anche grande interesse nei confronti dell'adozione di misure destinate ad impedire il contatto fisico tra il sacerdote e la penitente, in sintonia con le misure simili adottate da alcuni Concili provinciali sulla scia delle norme tridentine. Nel 1625, in due lettere circolari, il Consiglio dell'Inquisizione ordinava di confessare in confessionali pubblici o all'interno della Chiesa. Agli inizi del XVIII secolo le lettere circolari dell'Inquisizione spagnola insistettero sulla obbligatorietà della confessione attraverso la grata, il che contribuì alla progressiva diffusione del confessionale come luogo esclusivo della confessione.

La repressione del crimine di sollecitazione in confessione era un compito arduo visto che la sollecitata non sempre denunciava per timore di perdere il suo onore o quello della famiglia, o a causa delle pressioni che subiva da parte del sacerdote e dei suoi parenti al fine di evitare la denuncia. In questo senso la pubblicazione degli editti di fede e il comportamento di altri confessori fu uno strumento essenziale per incentivare le denunce delle sollecitate, dal momento che si negava loro l'assoluzione nel caso in cui non denunciavano il sollecitante. Questo spiega il fatto che le denunce raccolte venivano verificate in media a due o due anni e mezzo di distanza dal momento in cui si era prodotta la sollecitazione. Una volta arrivata la denuncia, l'Inquisizione aveva bisogno di verificare l'attendibilità della denunciante. In una lettera circolare del 4 luglio 1576 la *Suprema* stabilì che gli inquisitori avrebbero dovuto informarsi circa la qualità e la reputazione delle donne che testimoniavano per delitti di sollecitazione. A partire dal 1580 le denunce rimesse al tribunale erano accompagnate dal giudizio del commissario sulla vita, i costumi e l'onestà delle testimoni e sulla credibilità che si poteva attribuire alle loro dichiarazioni. Questo